

Bolzano, il 20 gennaio 2022

CONTOR INFORMA 01 / 2022

anno 2022

AUU dal 01/03/2022 ..... 1  
Comunicazione preventiva per lavoratori  
autonomi occasionali ..... 1

Finanziaria 2022 ..... 2  
Pensionamento, nuovo collaboratore ..... 7

## AUU DAL 01/03/2022

**Tolte le detrazioni fiscali per figli a carico sotto i 21 anni dalla busta paga; inoltre assegni familiari aboliti dall'INPS, il tutto da marzo 2022.**

Dal 01/03/2022 entra in vigore l'Assegno unico e universale (AUU) per figli a carico, ovvero il beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari a seconda della condizione economica del nucleo, come identificata dall'ISEE. L'assegno unico universale sostituisce le detrazioni fiscali per figli al di sotto di 21 anni e gli Assegni familiari (ANF) che verranno applicate in busta paga solo fino al 28/02/2022. Allo stesso modo, l'assegno familiare uniforme sostituisce il premio alla nascita.

L'assegno unico e universale sarà erogato direttamente dall'INPS **in seguito alla presentazione di un'apposita domanda** che può essere già presentata dal 01/01/2022. I sussidi partono da 50€ per bambino (famiglia senza calcolo ISEE) e aumentano fino a 175€ per bambino a seconda della situazione economica della famiglia (famiglia con calcolo ISEE).

La domanda telematica può essere presentata dall'interessato tramite il portale web dell'INPS con SPID, Carta di identità elettronica o di una Carta Nazionale dei Servizi oppure mediante i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

## COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI

***Dal 21/12/2021 è vigente una nuova disposizione che prevede l'obbligo di comunicare l'avvio dell'attività di un lavoratore autonomo occasionale (ex articolo 2222 c.c.).***

Le nuove disposizioni stabiliscono che il committente che opera in qualità di imprenditore dovrà comunicare preventivamente, all'Ispettorato del lavoro territorialmente competente, l'avvio dell'attività del lavoratore autonomo occasionale o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni mediante SMS o posta elettronica. Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data del 11/01/2022, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21/12/2021 e già cessati, la comunicazione andrà effettuata entro il 18/01/2022.

Per i rapporti di lavoro avviati a partire dal 12/01/2022, la comunicazione andrà effettuata prima dell'inizio della prestazione.

Nelle more dell'aggiornamento delle procedure, le comunicazioni per la Provincia di Bolzano devono essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica PEC [gelselbst.lavautocc@pec.prov.bz.it](mailto:gelselbst.lavautocc@pec.prov.bz.it)

La comunicazione dovrà contenere i seguenti elementi minimi:

- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell'attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuta/o nell'arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
- dato obbligatorio è altresì quello relativo all'ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell'incarico.

Qualora manchino i dati suindicati, la comunicazione sarà considerata omessa dall'Ispettorato del Lavoro e sarà applicata la relativa sanzione amministrativa.

In caso di violazione è prevista una sanzione amministrativa da 500 Euro a 2.500 Euro per ogni lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni.

## FINANZIARIA 2022

**La legge 234 del 30/12/2021 ha approvato la legge di bilancio per il 2022. Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2022.**

Argomento	Descrizione
<b>Riforma dell'IRPEF - Modifica degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni d'imposta per tipologie reddituali - Modifiche al "trattamento integrativo della retribuzione"</b>	<p>Ai sensi del nuovo art. 11 co. 1 del TUIR, le aliquote IRPEF applicabili agli scaglioni di reddito imponibile si riducono da 5 a 4, così articolate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fino a 15.000,00 euro 23%;</li> <li>• oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro 25%;</li> <li>• oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro 35%;</li> <li>• oltre 50.000,00 euro 43%.</li> </ul> <p>In precedenza, invece, le aliquote IRPEF erano così articolate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fino a 15.000,00 euro 23%;</li> <li>• oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro 27%;</li> <li>• oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro 38%;</li> <li>• oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro 41%;</li> <li>• oltre 75.000,00 euro 43%.</li> </ul> <p>Vengono modificate le detrazioni d'imposta per tipologie reddituali, di cui all'art. 13 del TUIR. Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono entrate in vigore l'01/01/2022 e si applicano quindi a decorrere dal periodo d'imposta 2022 (modello 730/2023 o REDDITI PF 2023). Per il periodo d'imposta 2021 (modello 730/2022 o REDDITI PF 2022) restano applicabili le precedenti disposizioni.</p>
<b>Esclusione da IRAP di professionisti e imprenditori individuali</b>	<p>A decorrere dal periodo d'imposta 2022, l'IRAP <u>non è più dovuta</u> dalle persone fisiche esercenti attività commerciali o arti e professioni. Restano invece soggetti ad IRAP gli altri contribuenti che già ora scontano l'imposta (es. società di capitali, società di persone, enti commerciali e non commerciali, studi associati e associazioni tra professionisti).</p> <p>Prima del 2022, risultano già esclusi da IRAP i professionisti e i "piccoli" imprenditori che si avvalgono del regime forfetario ex L. 190/2014 o di quello di vantaggio ex DL 98/2011 o che sono privi di autonoma organizzazione, secondo la nozione delineata nel corso degli anni dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.</p> <p>Se ancora soggette ad IRAP nel 2021, le persone fisiche esercenti attività d'impresa ed arti e professioni nel 2022 dovranno ancora presentare la dichiarazione IRAP 2022 (relativa al 2021) e versare il saldo IRAP (relativo al 2021). Non sono invece più dovuti gli acconti relativi al 2022.</p>
<b>Sostituzione del Patent box con la nuova "super deduzione" dei costi di ricerca</b>	<p>Rispetto alla versione originaria dell'art. 6 del DL 146/2021 convertito le nuove disposizioni sulla "super deduzione" si applicano dalle opzioni relative al periodo d'imposta 2021 (soggetti "solari") e non sono più esercitabili le opzioni Patent box con riferimento ai periodi d'imposta 2021 e successivi; inoltre la misura percentuale della maggiorazione è stata incrementata al 110%, sono esclusi dai beni agevolabili i marchi d'impresa e il know how ed è stato eliminato il divieto di cumulo con il credito d'imposta</p>

Argomento	Descrizione
<b>e sviluppo</b>	ricerca e sviluppo.
<b>Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali</b>	<p>Viene prorogato dal 2022 al 2025 il credito d'imposta per investimenti in beni materiali e immateriali "4.0", con modifiche in merito alla misura dell'agevolazione.</p> <p><b>Credito d'imposta per i beni materiali "4.0"</b></p> <p>Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi "4.0", compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, effettuati dal 2023 al 2025, il credito d'imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;</li> <li>• 10% del costo, per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;</li> <li>• 5% del costo, per la quota di investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.</li> </ul> <p><b>Credito d'imposta per i beni immateriali "4.0"</b></p> <p>Il credito d'imposta per gli investimenti in beni immateriali "4.0", compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2023, nella misura del 20%, con limite massimo annuale di costi pari a 1 milione di euro;</li> <li>• per gli investimenti effettuati nel 2024, nella misura del 15%, con un limite di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;</li> <li>• per gli investimenti effettuati nel 2025, nella misura del 10%, con un limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.</li> </ul>
<b>Credito d'imposta per ricerca, sviluppo e innovazione</b>	Viene prorogato il credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, con alcune modifiche in merito alla misura dell'agevolazione.
<b>Rivalutazione dei beni d'impresa e riallineamento dei valori civili e fiscali</b>	<p>Con alcune modifiche all'art. 110 del DL 104/2020 si stabilisce che, per i maggiori valori imputati ai marchi e all'avviamento nei bilanci 2020 in base a tale disciplina, la deducibilità degli ammortamenti è effettuata in misura non superiore ad un cinquantesimo per periodo d'imposta. È possibile mantenere l'ammortamento per diciottesimi, ma solo dietro il versamento di una ulteriore imposta sostitutiva, a scaglioni dal 12% al 16%, al netto dell'imposta sostitutiva del 3% pagata per la rivalutazione o per il riallineamento. È anche possibile revocare, anche parzialmente, la disciplina fiscale della rivalutazione o del riallineamento, con modalità e termini che verranno stabiliti da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. All'impresa che rinuncia agli effetti della rivalutazione o del riallineamento l'imposta sostitutiva del 3% pagata viene rimborsata, o ne è ammesso l'utilizzo in compensazione nel modello F24.</p> <p><b>Beni diversi dai marchi e dall'avviamento</b></p> <p>Non vi sono modifiche alla disciplina della rivalutazione o del riallineamento, se l'impresa ha deciso di sfruttare tali agevolazioni nei bilanci 2020 con riferimento ai beni materiali, ai beni immateriali diversi da marchi e avviamento (brevetti, <i>software</i>, <i>know-how</i>, diritti di utilizzazione delle prestazioni dei calciatori, ecc.) o alle partecipazioni.</p>
<b>Interventi di recupero del patrimonio edilizio - Proroga</b>	Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31/12/2024, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.
<b>Proroga della detrazione c.d. "bonus mobili"</b>	Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, il c.d. "bonus mobili". Per le spese sostenute nel 2022 rilevano a tal fine gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall'01/01/2021. Il limite massimo di spesa detraibile è pari a 10.000 euro per le spese sostenute nel 2022 e 5.000 euro per le spese sostenute nel 2023 o 2024.
<b>Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Proroga</b>	<p>Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31/12/2024 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui alla L. 296/2006 e all'art. 14 del DL 63/2013. In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 06/06/2013 al 31/12/2024. Si ricorda al riguardo che, dall'01/01/2018, per alcune tipologie di interventi l'aliquota della detrazione spettante è del 50%.</p> <p>Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, sono prorogate fino al 31/12/2024, altresì, le detrazioni del 70-75% del c.d. "ecobonus parti comuni", ivi comprese le detrazioni 80-85%, laddove, sempre per gli interventi relativi alle parti comuni dell'edificio, si preferisca applicare congiuntamente, anziché separatamente, l'ecobonus e il</p>

Argomento	Descrizione
<p><b>Superbonus del 110% - Proroga ed altre novità</b></p>	<p>sismabonus.</p> <p>Per quanto concerne il superbonus del 110%, stante un termine finale “generale” fissato al 30/06/2022, la riformulazione del corrispondente articolo amplia il predetto termine finale sino al 31/12/2025 (con aliquota del 110% sino al 31/12/2023, del 70% per le spese sostenute nel 2024 e del 65% per le spese sostenute nel 2025), per gli interventi effettuati da condomini, oppure da persone fisiche che possiedono per intero l’edificio oggetto degli interventi (il quale può essere composto al massimo da quattro unità immobiliari), o da persone fisiche, su unità immobiliari site all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto oggetto degli interventi di cui al trattino precedente (c.d. “interventi trainati”) o da ONLUS, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al 31/12/2023, per gli interventi effettuati da IACP ed “enti equivalenti” (compresi quelli effettuati da persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio) e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che alla data del 30/06/2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo;</li> <li>• al 31/12/2022, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, unità immobiliari “indipendenti e autonome”, o comunque unità immobiliari non ubicate in edifici sulle cui parti comuni si stanno effettuando interventi “trainanti” ai fini del superbonus, a condizione che alla data del 30/06/2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.</li> </ul> <p>Le novità che la legge di bilancio 2022 introduce alla disciplina del superbonus 110%, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, al di là della proroga della finestra temporale agevolata disposta con riguardo agli interventi effettuati da taluni soggetti, si estrinsecano in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nella previsione della obbligatorietà del visto di conformità, anche nel caso di fruizione del superbonus nella naturale configurazione di detrazione fiscale <u>posta a scomputo dell’imposta lorda in dichiarazione dei redditi</u>, salvo il caso in cui la dichiarazione venga presentata dal contribuente sulla base di quella “precompilata” dall’Agenzia delle Entrate, oppure per il tramite del sostituto d’imposta che gli presta assistenza fiscale;</li> <li>• nell’introduzione, di un rinvio ad un apposito decreto del Ministro della transizione ecologica al quale è demandato il compito di stabilire, “per talune tipologie di beni”, i valori massimi stabiliti ai fini dell’attestabilità della congruità delle spese sostenute;</li> <li>• nella specificazione che i prezzari individuati (ossia i prezzari regionali e i prezzari DEI) possono essere applicati anche ai fini del rilascio dell’attestazione di congruità sulle spese sostenute per interventi di riduzione del rischio sismico (agevolate con il superbonus o il “semplice” sismabonus), nonché per quelle sostenute per interventi di rifacimento delle facciate esterne (agevolate con il <i>bonus</i> facciate) e per quelle sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio (agevolate con la detrazione IRPEF 50%).</li> </ul>
<p><b>Nuova detrazione per le barriere architettoniche</b></p>	<p>Viene introdotto un <i>bonus</i> edilizio dedicato agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. La detrazione, in particolare spetta nella misura del 75% per le spese documentate sostenute dall’01/01/2022 al 31/12/2022. Deve essere ripartita in cinque rate di pari importo. La detrazione nella misura del 75% delle spese sostenute è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 50.000,00 euro, per gli interventi negli edifici unifamiliari (villette e simili) o per quelli nelle singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; 40.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se è composto da 2 a 8 unità immobiliari; 30.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se è composto da più di 8 unità immobiliari. Anche questo nuovo <i>bonus</i> edilizio viene ricompreso, nel novero di quelli per i quali è possibile esercitare le opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito.</p>
<p><b>Proroga del c.d.</b></p>	<p>La detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli im-</p>

Argomento	Descrizione
<b>“bonus facciate”</b>	mobili (c.d. “bonus facciate”), di cui all’art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019, è prorogata anche alle spese sostenute nell’anno 2022, ma con una riduzione dell’aliquota dal 90% al 60%.
<b>Proroga del c.d. “bonus verde”</b>	È prorogato anche per gli anni dal 2022 al 2024 il c.d. “bonus verde” di cui ai co. 12 - 15 dell’art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205. La detrazione IRPEF del 36%, pertanto, spetta le spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti dall’01/01/2018 al 31/12/2024 fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.
<b>Bonus colonnine di ricarica dei veicoli elettrici</b>	In relazione al <i>bonus</i> colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013, <u>non è prevista alcuna proroga</u> del termine finale. Di conseguenza, per le spese sostenute dopo il 31/12/2021 sarà possibile fruire del relativo <i>bonus</i> soltanto se sussisteranno i presupposti per considerare l’intervento “trainato” nel superbonus 110%.
<b>Opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito</b>	Con riguardo alla disciplina delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, che possono essere esercitate in relazione ai <i>bonus</i> edilizi, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, la legge di bilancio 2022 proroga la finestra temporale di operatività della disciplina delle opzioni in parallelo alla proroga dei <i>bonus</i> edilizi, amplia il novero delle detrazioni “edilizie” per le quali è possibile esercitare le predette opzioni (si inserisce la nuova detrazione per le barriere architettoniche e quella spettante per la realizzazione di box auto pertinenziali) generalizza, salvo che per taluni interventi c.d. “minori” (interventi classificati come attività di edilizia libera e interventi di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro, fatta eccezione per quelli che beneficiano del c.d. “bonus facciate”), <u>l’obbligo di accompagnare l’esercizio dell’opzione con una attestazione di congruità delle spese e un visto di conformità dei dati della documentazione che attesta la spettanza del beneficio</u> e comprende, tra le spese detraibili, quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità dei dati e dell’attestazione di congruità delle spese oggetto delle opzioni.
<b>Terreni dei coltivatori diretti e IAP - Proroga dell’esenzione IRPEF</b>	Viene prorogata anche per il 2022 l’agevolazione prevista per i coltivatori diretti (CD) e per gli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, in relazione ai redditi fondiari dei terreni da loro posseduti e condotti; i terreni posseduti e condotti da CD o IAP sono esenti da IRPEF sia per il reddito dominicale che per il reddito agrario, mentre i terreni che vengono affittati per coltivarli continuano a generare reddito dominicale in capo al proprietario, mentre l’esenzione dall’IRPEF si applica sul reddito agrario in capo ai CD o IAP.
<b>Potenziamento degli investimenti in PIR</b>	<p>I piani di risparmio a lungo termine (PIR) sono una specifica tipologia di investimento destinato alle persone fisiche, i cui redditi beneficiano dell’esenzione dalle imposte sui redditi derivanti dagli strumenti finanziari e dalla liquidità che concorrono a formare il PIR e dall’imposta sulle successioni relativa agli strumenti finanziari che compongono il piano in caso di trasferimento a causa di morte. La legge di bilancio 2022 ha modificato i limiti dell’entità dell’investimento in PIR, prevedendo che dal 2022 gli investitori non possano superare il limite dei 40.000,00 euro l’anno (prima era 30.000,00) e il limite dei 200.000,00 euro complessivi (prima era 150.000,00). La disposizione in esame aumenta i limiti applicabili ai PIR costituiti fino al 31/12/2019.</p> <p><b>Esclusione dei limiti previsti per i c.d. “PIR alternativi”</b></p> <p>In merito ai c.d. “PIR alternativi”, viene prevista l’esclusione dei limiti all’investimento di cui alla L. 11.12.2016 n. 232. I vincoli disciplinati da questa norma e che risultano esclusi sono quello per il quale ciascuna persona fisica può essere titolare di un solo PIR “ordinario”, e di un solo PIR “alternativo” e che ciascun PIR non possa avere più di un titolare. Per questa tipologia di PIR non vengono modificati i limiti all’investimento che restano di importo non superiore a 150.000,00 euro all’anno e a 1.500.000,00 euro complessivi.</p> <p><b>Credito di imposta per le minusvalenze relative ai PIR</b></p> <p>Viene prorogata per l’anno 2022 la disciplina del credito d’imposta per le minusvalenze realizzate nei c.d. “PIR PMI”, rimodulandone l’ammontare e il termine di utilizzabilità. In sostanza si proroga il credito d’imposta sulle minusvalenze e i differenziali negativi anche in relazione agli investimenti in PIR effettuati entro il 31/12/2022; in relazione agli investimenti effettuati a decorrere dall’01/01/2022, tale credito d’imposta non può eccedere il 10% delle somme investite negli strumenti finanziari qualificati e può essere utilizzabile in 15 quote annuali di pari importo. Per gli investimenti effettuati nel 2021</p>

Argomento	Descrizione
	vale, invece, il limite del 20% delle somme investite e l'utilizzo del credito in dieci quote annuali di pari importo. Resta fermo che il credito d'imposta in argomento non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è utilizzabile direttamente in dichiarazione dei redditi, a partire da quella relativa al periodo d'imposta in cui le componenti negative si sono realizzate oppure in compensazione nel modello F24, senza applicazione dei limiti annui di utilizzo dei crediti d'imposta.
<b>Limite annuo di crediti utilizzabili in compensazione nel modello F24</b>	Viene disposto l'innalzamento a 2 milioni di euro, a decorrere dall'01/01/2022, del limite annuo, dell'ammontare, cumulativo, dei crediti d'imposta e contributivi. La legge di bilancio 2022 mette quindi a regime il limite di 2 milioni di euro già previsto, per il solo anno 2021, dall'art. 22 del DL 73/2021. Si ricorda che, per il solo anno 2020, il limite in esame era stato incrementato da 700.000,00 a un milione di euro.
<b>Regime IVA degli enti associativi previsto dal DL 146/2021 - Rinvio al 2024</b>	Viene rinviata all'01/01/2024 l'applicazione delle disposizioni, con le quali viene modificato il trattamento IVA applicabile a talune operazioni effettuate dagli enti associativi. In sintesi, le norme introdotte con il DL 146/2021 prevedono che alcune cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da taluni enti associativi (quali associazioni politiche, sindacali, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche), finora escluse da IVA ai sensi dell'art. 4 co. 4, 5 e 6 del DPR 633/72, rientrano nel campo di applicazione dell'imposta, anche se, a determinate condizioni, possono beneficiare del regime di esenzione IVA (art. 5 co. 15- <i>quater</i> del DL 146/2021) e in attesa della piena operatività del Titolo X del Codice del Terzo settore, la disciplina dettata ai fini IVA per il regime forfetario dall'art. 1 co. 58 - 63 della L. 190/2014 è estesa alle organizzazioni di volontariato (ODV) e alle associazioni di promozione sociale (APS) con ricavi ragguagliati ad anno non superiori a 65.000,00 euro.
<b>Percentuali di compensazione IVA</b>	Anche per l'anno 2022 le percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina, effettuate da produttori agricoli in regime speciale ex art. 34 del DPR 633/72, vengono fissate al 9,5%.
<b>Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione per gli <i>under 36</i></b>	Sono prorogate alcune misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni. L'agevolazione "Prima casa <i>under 36</i> " è estesa agli atti stipulati fino al 31/12/2022. L'agevolazione opera per l'acquisto della "prima casa" di abitazione da parte di soggetti <i>under 36</i> anni, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro e consiste nell'esenzione dalle imposte d'atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d'imposta pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto medesimo e nell'esenzione dall'imposta sostitutiva sui mutui erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione degli immobili agevolati. È prorogato al 31/12/2022 il termine per presentare le domande per l'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa da parte di soggetti <i>under 36</i> , titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'art. 1 della L. 92/2012, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all'80%.
<b>Legge Sabatini</b>	Viene rifinanziata l'agevolazione e viene previsto che il contributo statale sia erogato in un'unica soluzione solo in caso di finanziamento non superiore a 200.000,00 euro.
<b>Bonus TV</b>	Sono rifinanziate per il 2022 le risorse per i contributi per l'acquisto di apparecchi TV, con o senza rottamazione.
<b>Credito d'imposta per i sistemi di filtraggio acqua</b>	Viene prorogato al 2023 il credito d'imposta per i sistemi di filtraggio dell'acqua potabile.
<b>Credito d'imposta per sistemi di accumulo</b>	Viene previsto un credito d'imposta, ai fini IRPEF, per l'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

Argomento	Descrizione
<b>Esonero contributivo dello 0,8% della quota IVS a carico del lavoratore</b>	Per i periodi di paga dall'01/01/2022 al 31/12/2022, in favore dei rapporti di lavoro dipendente viene riconosciuto un esonero pari allo 0,8%, da applicarsi sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico del lavoratore. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero spetta a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692,00 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
<b>Esonero contributivo per gli</b>	L'esonero contributivo in favore degli imprenditori agricoli professionali e i coltivatori diretti <i>under 40</i> viene esteso anche al 2022. L'esonero riguarda la contribuzione IVS

Argomento	Descrizione
<b>imprenditori agricoli professionali e i coltivatori diretti</b>	e ha una durata massima di 24 mesi.
<b>Esonero contributivo lavoratrici madri</b>	In favore delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato che hanno fruito del congedo obbligatorio di maternità viene riconosciuto, in via sperimentale per l'anno 2022, un esonero del 50% dal pagamento dei contributi previdenziali a loro carico. L'esonero ha la durata di un anno e decorre dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
<b>Indennità di maternità lavoratrici autonome</b>	Viene riconosciuta l'indennità di maternità per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata INPS, autonome e imprenditrici agricole, libere professioniste, iscritte a un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza che abbiano dichiarato, nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145,00 euro, incrementato del 100% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT.
<b>Congedo del padre lavoratore</b>	Dall'anno 2022 viene stabilizzato il congedo obbligatorio in 10 giorni del padre lavoratore e viene riconosciuta la possibilità di astensione per il periodo ulteriore di un giorno (c.d. "congedo facoltativo"), previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.
<b>Modifiche alla pensione anticipata "Quota 100"</b>	Viene prorogato anche per il 2022 – modificando i requisiti anagrafici richiesti – il diritto di accesso alla pensione anticipata introdotta in via sperimentale per il triennio 2019-2021, originariamente definita pensione "Quota 100". Il requisito anagrafico viene infatti rideterminato in 64 anni di età (anziché 62, come previgente), mentre rimane invariato il requisito contributivo a 38 anni di anzianità contributiva (c.d. pensione "Quota 102").
<b>Conclusione del programma di cashback</b>	Si conclude al 31/12/2021 il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici (c.d. "cashback").
<b>Card cultura diciottenni</b>	A partire dall'01/01/2022, è prevista l'assegnazione di una <i>card cultura</i> elettronica, in favore dei soggetti nell'anno del compimento del 18° anno di età e residenti in Italia e in possesso, ove necessario, di un valido permesso di soggiorno. La <i>card cultura</i> elettronica, il cui importo sarà stabilito da un successivo DM, è utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali, cinematografiche e spettacoli dal vivo; libri; abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale; musica registrata; prodotti dell'editoria audiovisiva; titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali. La card è utilizzabile anche per sostenere i costi relativi ai corsi di musica, teatro o lingua straniera. Le somme assegnate con la card cultura diciottenni non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo ISEE.

## PENSIONAMENTO, NUOVO COLLABORATORE

***Thomas Micheli, il capo di lunga data del nostro reparto di contabilità va in pensione, meritatamente, il 31 gennaio 2022.***

Per quanto siamo felici con il signor Micheli che ora avrà tempo per la sua famiglia e i suoi hobby, ci mancherà qui in ufficio. Tuttavia, si spera che venga a trovarci presto - al più tardi quando si tratta della sua propria dichiarazione dei redditi.

Le sue responsabilità come capo del dipartimento di contabilità saranno assunte da Stefan Profanter, che ha familiarizzato con questo settore di responsabilità qui con noi per qualche tempo. Ha l'esperienza professionale necessaria, avendo coperto un ruolo analogo presso un'associazione di categoria di Bressanone. Ci divideremo i clienti dei quali si è occupato signor Micheli fino ad ora, e Stefan Profanter ne assumerà una parte significativa.

A nome di tutti i clienti e dipendenti **Contor**, auguriamo a Thomas Micheli un pensionamento soddisfacente e tranquillo.

Cordiali saluti  
**CONTOR**



Dott. Werner Teutsch

*La presente circolare rappresenta un'offerta informativa non vincolante e ha finalità informative di carattere generale. Non si tratta di consulenza legale, fiscale o commerciale. Contor non è responsabile della correttezza, attualità e completezza delle informazioni. In conformità con l'attuale regolamento generale sulla protezione dei dati, desideriamo informarvi che, nell'ambito del nostro lavoro, vi invieremo circolari e elenchi di scadenze non vincolanti in cui vi informiamo sui nuovi sviluppi nel diritto tributario e commerciale nonché scadenze e adempimenti fiscali. Se non desiderate più ricevere tali informazioni in futuro, potete opporvi in qualsiasi momento inviando un messaggio a [post@contor.it](mailto:post@contor.it).*